

N. 3237

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei trasporti e della navigazione**

(BURLANDO)

di concerto col **Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 1998

Piano triennale per la soppressione dei passaggi a livello
sulle linee ferroviarie dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, recante «Piano triennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato», è diretto alla tempestiva attuazione di interventi quanto mai opportuni e necessari per il miglioramento della sicurezza e delle condizioni di esercizio.

I passaggi a livello, rappresentando punti di interferenza tra il traffico ferroviario ed il traffico stradale, sono all'origine, spesso, di perturbazioni dell'esercizio ferroviario.

Cause frequenti di tali anomalie sono i cosiddetti «tallonamenti delle barriere», che comportano, oltre a danni alle persone e alle cose, circa 70 ore di interruzione di linea e ritardi nel servizio.

Il progressivo aumento del traffico stradale e ferroviario, peraltro, rischia di far lievitare il grave bilancio descritto.

Già con la legge 10 maggio 1983, n. 189, era stato previsto un finanziamento decennale per complessive lire 1.700 miliardi circa, di cui 1.600 già erogati.

Ad oggi sono presenti sulle linee principali ancora circa 1.200 passaggi a livello, solo in parte eliminabili con i finanziamenti già disponibili.

Il presente disegno di legge prevede un ulteriore e cospicuo finanziamento, consen-

tendo l'attivazione di investimenti per circa 1.000 miliardi di lire al fine di eliminare un consistente numero dei passaggi a livello tuttora esistenti.

L'articolo 1, al comma 1, stabilisce di dare priorità ai principali itinerari internazionali e nazionali, prevedendo altresì il miglioramento delle condizioni di esercizio dei passaggi a livello non eliminabili.

Il comma 2 concerne le modalità di finanziamento degli interventi mediante la utilizzazione di fondi già previsti e stanziati con la legge finanziaria 1998.

I commi 3 e 4 prevedono le modalità di erogazione dei finanziamenti alla «Ferrovie dello Stato SpA» e ne indicano la copertura finanziaria.

L'articolo 2, infine, prevede gli opportuni strumenti per la semplificazione delle procedure di localizzazione delle opere e di approvazione dei progetti, anche con il ricorso a conferenze di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, al fine di accelerare i relativi interventi.

RELAZIONE TECNICA

Il disegno di legge recante «Piano triennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato» ha per obiettivo l'incremento dei livelli di sicurezza e delle condizioni di esercizio nell'ambito di un miglioramento degli *standard* di efficienza e di economicità di gestione.

La massiccia presenza di passaggi a livello sulle linee, anche quelle a più elevata velocità e nei nodi, oltre a costituire una fonte di rischio comporta un consistente onere per il mantenimento e il rinnovo dei relativi dispositivi.

Con legge 10 maggio 1983, n. 189, venne stabilito un finanziamento decennale per complessivi 1.700 miliardi, di cui 1.600 attualmente già erogati.

Essendo tali risorse in corso di esaurimento, il presente disegno di legge stanziava ulteriori 1.000 miliardi per completare la soppressione di altri 800 passaggi a livello lungo le principali linee ed itinerari nazionali ed internazionali mediante la costruzione di manufatti sostitutivi o di deviazioni stradali.

I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 illustrano le modalità di finanziamento degli interventi descritti mediante l'utilizzazione di fondi già previsti e stanziati con la legge finanziaria 1998.

In particolare il comma 2 autorizza limiti di impegno quindicennali in favore della «Ferrovie dello Stato SpA» nella misura di lire 30 miliardi per l'anno 1998, 30 miliardi per l'anno 1999 e 50 miliardi per l'anno 2000.

Si prevede che l'assegnazione di detti fondi dovrebbe comportare, ai tassi vigenti, la possibilità di contrarre mutui per un importo di circa 270 miliardi per l'anno 1998, di lire 270 miliardi per l'anno 1999 e di lire 460 miliardi per l'anno 2000.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La «Ferrovie dello Stato SpA» è autorizzata a predisporre ed eseguire, nel periodo 1998-2000, un piano triennale di soppressione di passaggi a livello, privilegiando i principali itinerari internazionali e nazionali, mediante costruzione di idonei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali, o di miglioramento delle condizioni di esercizio di passaggi a livello non eliminabili.

2. Per la realizzazione del piano la «Ferrovie dello Stato SpA» è autorizzata a contrarre mutui quindicennali ed altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitale ed interessi complessivamente determinate dai limiti di impegno quindicennali di lire 30 miliardi per l'anno 1998, di lire 30 miliardi per l'anno 1999 e di lire 50 miliardi per l'anno 2000.

3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede annualmente ad erogare alla «Ferrovie dello Stato SpA» le quote annuali relative ai limiti di impegno di cui al comma 2.

4. Alla spesa prevista dal presente articolo, pari a lire 30 miliardi per l'anno 1998, a lire 60 miliardi per l'anno 1999 e a lire 110 miliardi per l'anno 2000, si provvede per i medesimi anni mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato

ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. La localizzazione delle opere di cui all'articolo 1 della presente legge, anche in difformità dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, è disposta, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, d'intesa con le regioni interessate e gli enti locali nel cui territorio ricadono le opere stesse. Per i passaggi a livello delle strade private sono applicabili le disposizioni della legge 29 maggio 1969, n. 315, e le relative norme di esecuzione.

